

# CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATRICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA

(Traduzione non ufficiale. I test facente fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione)

## LE PARTI CONTRAENTI

Nel riconoscere che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene della umanità;

Consapevoli del fatto che ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni, ed ha il dovere di fare sì che tale eredità sia preservata e che, allorché se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza;

Consapevoli del valore crescente che assume la fauna selvatica dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

Preoccupati in particolare delle specie selvatiche animali che nel corso delle loro migrazioni oltrepassano i confini di giurisdizione nazionale o i cui spostamenti avvengono al di là di tali confini;

Riconosciuto che gli Stati sono e devono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono all'interno dei confini di loro giurisdizione nazionale o che li oltrepassano;

Convinti che la conservazione e la gestione efficaci delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica richiedono una azione concreta da parte di tutti gli Stati entro i confini di loro giurisdizione nazionale nei quali tali specie si soffermano in qualsiasi momento del loro ciclo biologico;

Richiamando la Raccomandazione 32 del Piano di azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma '72), di cui ha preso nota con soddisfazione la ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

## HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### **Articolo primo** *(Interpretazione)*

La 1. Ai fini della presente Convenzione:

a) per «specie migratrice» s'intende l'insieme della popolazione oppure ogni parte, anche se geograficamente separata, della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, di cui una parte importante abbandoni periodicamente o in modo prevedibile uno o più confini di giurisdizione nazionale;

b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;

c) «lo Stato di conservazione» sarà considerato come «favorevole» allorché:

1) i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione indichino che tale specie continua e continuerà a costituire, a lungo termine, un elemento vitale degli ecosistemi cui appartengono;

2) l'estensione dell'area di distribuzione di tale specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lungo termine;

3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat adeguato al mantenimento a lungo termine della popolazione di tale specie migratrice;

4) la distribuzione e gli effettivi della popolazione di tale specie migratrice siano vicini alle loro dimensioni e livelli storici, nella misura in cui esistano ecosistemi confacenti alla suddetta specie e nella misura in cui ciò è compatibile con una saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat;

d) «lo stato di conservazione» sarà considerato come «sfavorevole» allorché una qualsiasi delle condizioni enunciate al sotto- paragrafo c) di cui sopra non risulti soddisfatta;

e) per una determinata specie migratrice la parola «minacciata» sta a significare che tale specie è in pericolo di estinzione, in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione;

f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;

g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;

h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;

i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;

j) per «Accordo» s'intende un accordo internazionale che riguardi la conservazione di una o più specie migratrici, ai sensi degli articoli IV e V della presente Convenzione;

k) per «Parte» s'intende uno Stato, oppure ogni organizzazione d'integrazione economica regionale costituita da Stati sovrani aventi la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nell'ambito delle materie contenute nella presente Convenzione, e per le quali la presente Convenzione ha vigore.

2. Trattandosi di questioni di loro competenza, le organizzazioni economiche regionali, in quanto Parti della presente Convenzione e a proprio titolo, esercitano i diritti e assolvono alle responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. Analogamente gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti separatamente.

3. Laddove la presente Convenzione prevede che una decisione venga presa a maggioranza dei due terzi o all'unanimità delle «Parti presenti e votanti», ciò significa che «le Parti presenti si sono espresse con un voto affermativo o negativo». Per determinare la maggioranza, nel conteggio dei suffragi espressi dalle «Parti presenti e votanti» non viene tenuto conto delle astensioni.

## **Articolo II**

### *(Principi fondamentali)*

1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.

2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.

3. In particolare le Parti:

a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;

b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;

c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.

## **Articolo III**

### *(Specie migratrici minacciate: Allegato I)*

1. L'allegato I elenca le specie migratrici minacciate.

2. Una specie migratrice può figurare nell'Allegato I a condizione che sia stato stabilito, sulla base di dati probanti tratti dai migliori dati scientifici disponibili, che tale specie risulta minacciata.

3. Una specie migratrice può essere cancellata dall'Allegato I allorché la Conferenza delle Parti abbia constatato che:

a) dati probanti, tratti dai migliori dati scientifici disponibili, indicano che la specie in questione non è più minacciata;

b) che detta specie, non rischia d'essere nuovamente minacciata a seguito della eliminazione della specie stessa dall'Allegato I e dalla conseguente relativa mancanza di protezione.

4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:

a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;

b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;

c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.

5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroche a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:

a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;

b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;

c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;

d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.

6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.

7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

#### **Articolo IV**

*(Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II)*

1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.

2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.

3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.

4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.

5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.

#### **Articolo V**

*(Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi)*

1. Oggetto di ogni Accordo sarà quello di assicurare la ricostituzione o il mantenimento della specie migratrice interessata in uno stato di conservazione favorevole. Ogni Accordo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti della conservazione e gestione della specie migratrice in questione che permettano il perseguimento di tale obiettivo.

2. Ogni Accordo dovrebbe coprire l'insieme dell'area di distribuzione della specie interessata e dovrebbe essere aperto altresì all'adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione della specie stessa, siano essi Parti contraenti della Convenzione o meno.

3. Un Accordo dovrebbe, ogni qualvolta ciò sia possibile, interessare più di una specie migratrice.

4. Ogni Accordo dovrebbe:

a) identificare la specie migratrice che ne forma oggetto;

b) descrivere l'area di distribuzione e l'itinerario di migrazione della detta specie migratrice;

c) prevedere che ciascuna Parte designi l'autorità nazionale incaricata della messa in opera dell'Accordo;

d) stabilire, se necessario, i meccanismi istituzionali appropriati per facilitare la messa in opera dell'Accordo, sorvegliarne la efficacia, nonché preparare rapporti per la Conferenza delle Parti;

e) prevedere procedure per la composizione delle controversie che possono sorgere fra le Parti contraenti del detto Accordo;

f) interdire, come misura minima, per quanto riguarda le specie migratrici appartenenti all'ordine dei cetacei, qualsiasi prelievo che non sia stato autorizzato nei confronti della detta specie migratrice, secondo i termini prestabiliti da qualsiasi altro accordo multilaterale, e prevedere altresì che gli Stati che non fanno parte dell'area di distribuzione della detta specie migratrice possano aderire al detto Accordo.

5. Qualsiasi Accordo, laddove ciò si palesi opportuno e possibile, dovrebbe altresì ed in particolare prevedere:

a) esami periodici circa lo stato di conservazione della specie migratrice interessata, nonché l'identificazione dei fattori in grado di nuocere a tale stato di conservazione;

b) piani coordinati di conservazione e gestione;

c) lavori di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione, accordando particolare attenzione alle migrazioni di questa specie;

d) scambi ed informazioni sulla specie migratrice interessata, in particolare notizie relative ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, nonché scambi di statistiche pertinenti relative alla specie stessa;

e) conservazione e, laddove necessario e possibile, ripristino degli habitat che sono importanti ai fini del mantenimento di condizioni favorevoli di conservazione, nonché protezione degli habitat stessi nei confronti dei diversi fattori che potrebbero arrecare danno, ivi compreso il controllo rigoroso della introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice interessata ed il controllo di quelle specie che vi sono state già immesse;

f) mantenimento di una rete di habitat appropriati alla specie migratrice interessata, distribuita in maniera adeguata lungo gli itinerari migratori;

g) laddove auspicabile, la messa a disposizione di nuovi habitat favorevoli per la specie migratrice interessata o ancora, la reintroduzione di detta specie negli habitat stessi;

h) nei limiti del possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che disturbano o impediscono la migrazione, oppure, in mancanza di ciò, l'adozione di misure che compensino l'effetto di tali attività ed ostacoli;

i) la prevenzione, la riduzione o il controllo degli scarichi contenenti sostanze nocive alla specie migratrice in questione nell'habitat della specie migratrice stessa;

j) misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;

k) attuazione di procedure per coordinare le azioni intese a reprimere ogni prelievo illecito;

l) scambio di informazioni sulle gravi minacce che incombono sulla specie migratrice in questione;

m) procedure di urgenza che permettano di rafforzare in modo rapido e notevole le misure di conservazione nel caso in cui lo stato di conservazione della specie migratrice interessata dovesse essere gravemente colpita;

n) misure intese a far conoscere al pubblico il contenuto e gli obiettivi dell'Accordo.

## **Articolo VI**

### *(Stati dell'area di distribuzione)*

1. Il Segretariato, utilizzando le informazioni che gli pervengono dalle Parti, tiene continuamente aggiornato un elenco degli Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II.

2. Le Parti informano il Segretariato in merito alle specie elencate negli Allegati I e II nei cui confronti esse si ritengono Stati dell'area di distribuzione; a questo fine le Parti forniscono, fra l'altro, informazioni sulle navi battenti bandiera nazionale che, al di fuori dei limiti di giurisdizione nazionale, si dedicano alla cattura delle specie migratrici interessate e, nei limiti del possibile, circa i loro progetti relativi alle catture stesse.

3. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di specie migratrici elencate nell'Allegato I o nell'Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato ed almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure che esse adottano, per applicare le disposizioni della presente Convenzione, nei confronti delle suddette specie.

## **Articolo VII**

### *(La Conferenza delle Parti)*

1. La Conferenza delle Parti costituisce l'organo decisionale della presente Convenzione.

2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza delle Parti non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. In seguito, il Segretariato convoca, al più tardi con tre anni di intervallo, una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza non decida diversamente, e può convocare altresì, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza allorché almeno un terzo delle Parti ne fanno richiesta scritta.

4. La Conferenza delle Parti stabilisce il regolamento finanziario della presente Convenzione, lo sottopone ad un regolare esame. La Conferenza delle Parti adotta il bilancio per l'esercizio seguente nel corso di ciascuna sessione ordinaria. Ognuna delle Parti contribuisce a tale bilancio in base ad una quota che sarà stabilita dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, ivi comprese le disposizioni relative al bilancio ed alla quota dei contributi come pure le relative modifiche, vengono adottate all'unanimità dalle Parti presenti e votanti.

5. Nel corso di ciascuna sessione, la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell'applicazione della presente Convenzione e può, in particolare:

- a) rivedere e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;
- b) rivedere i progressi conseguiti in materia di conservazione delle specie migratrici e, in particolare, di quelle che sono iscritte negli Allegati I e II;
- c) adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie sia al Consiglio scientifico che al Segretariato perché possano svolgere le loro funzioni;
- d) ricevere ed esaminare tutti i rapporti presentati dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsiasi Parte o organo costituito in base ai termini di un Accordo;
- e) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, e procedere ad un esame dei progressi conseguiti in applicazione degli Accordi;
- f) nel caso in cui un Accordo non sia stato concluso, raccomandare, di tanto in tanto, la convocazione di riunioni delle Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice, per discutere misure destinate a migliorare lo stato di conservazione di tali specie;
- g) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare la efficacia della presente Convenzione;
- h) decidere ogni misura supplementare necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

6. La Conferenza delle Parti, in ciascuna delle sue sessioni, dovrebbe fissare la data ed il luogo della sua prossima sessione.

7. Ogni sessione della Conferenza stabilisce ed adotta un regolamento interno per questa stessa sessione. Le decisioni della Conferenza delle Parti vengono prese a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, come pure ogni altro Stato non facente parte della presente Convenzione e, per ogni Accordo, l'organo designato dalle Parti al detto Accordo, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori.

9. Ogni organizzazione o ogni istituzione tecnicamente qualificata nell'ambito della protezione, conservazione o gestione delle specie migratrici e appartenente alle categorie sottoindicate che abbia informato il Segretariato della propria intenzione di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza delle Parti da propri osservatori, è autorizzata a farlo a meno che un terzo delle Parti presenti non vi si opponga:

- a) le organizzazioni o istituzioni internazionali governative e non governative, le organizzazioni o istituzioni nazionali governative;
- b) le organizzazioni o istituzioni nazionali non governative che sono state accettate a tale scopo dallo Stato nel quale hanno sede. Una volta ammessi, gli osservatori hanno il diritto di partecipare alla sessione senza diritto di voto.

## **Articolo VIII**

### *(Il Consiglio scientifico)*

1. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima sessione, istituisce un Consiglio scientifico avente l'incarico di esprimere il proprio parere su questioni scientifiche.

2. Ogni Parte può nominare un esperto qualificato come membro del Consiglio scientifico. Il Consiglio scientifico comprende, inoltre, esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza con la qualità di membri; il numero di tali esperti, i criteri da applicarsi nella loro scelta e la durata del loro mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.

3. Il Consiglio scientifico si riunisce su invito del Segretariato ogniqualvolta richiesto dalla Conferenza delle Parti.

4. Con riserva di approvazione da parte della Conferenza delle Parti, il Consiglio scientifico stabilisce il proprio regolamento interno.

5. La Conferenza delle Parti decide in merito alle funzioni del Consiglio scientifico, e che possono essere in particolare le seguenti:

- a) dare pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato, e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Parti, a qualsiasi organo istituito secondo i termini della presente Convenzione o i termini di un Accordo, anche ad ogni singola Parte;
- b) raccomandare lavori di ricerca come pure il coordinamento dei lavori di ricerca sulle specie migratrici; valutare i risultati dei detti lavori di ricerca al fine di accertarsi circa lo stato di conservazione delle specie migratrici, riferire alla Conferenza delle Parti in merito al suddetto stato di conservazione, nonché sulle misure che permetteranno di migliorarlo;
- c) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti sulle specie migratrici da iscrivere negli Allegati I e II, nonché informare la Conferenza stessa in merito all'area di distribuzione di queste specie;
- d) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti misure particolari di conservazione e gestione da includersi negli Accordi relativi alle specie migratrici;
- e) raccomandare alla Conferenza delle Parti misure atte a risolvere i problemi connessi agli aspetti scientifici della messa in opera della presente Convenzione, in particolare quelli riguardanti gli habitat delle specie migratrici.

## **Articolo IX**

### *(Il Segretariato)*

1. Un Segretariato è istituito ai fini della presente Convenzione.

2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente assicura il Segretariato. Nella misura e nel modo che riterrà opportuni, egli potrà avvalersi del concorso di organizzazioni ed istituzioni internazionali o nazionali appropriate, governative e non governative, che siano tecnicamente competenti nel campo della protezione, conservazione e gestione della fauna selvatica.

3. Nel caso in cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non sia più in grado di provvedere al Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà le disposizioni necessarie per provvedervi altrimenti.

4. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:

- a) i) prendere le disposizioni necessarie per l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;
- ii) prendere le disposizioni necessarie per la organizzazione delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;
- b) mantenere rapporti con le Parti, con gli organismi che saranno stati istituiti in base ai termini degli Accordi, e le altre organizzazioni internazionali che si occupano delle specie migratrici, e favorire i rapporti fra le Parti e fra queste e gli stessi organismi ed organizzazioni;
- c) ottenere da qualsiasi fonte appropriata rapporti ed altre informazioni che favoriscano gli obiettivi e l'applicazione della presente Convenzione e adottare le disposizioni necessarie per assicurarne una adeguata diffusione;
- d) attirare l'attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione che riguardi gli obiettivi della presente Convenzione;
- e) predisporre per la Conferenza delle Parti rapporti su argomenti che rientrano negli obiettivi della presente Convenzione;
- f) tenere e pubblicare l'elenco degli Stati dell'area di distribuzione di tutte le specie migratrici iscritte negli Allegati I e II;
- g) promuovere la conclusione di Accordi sotto la guida della Conferenza delle Parti;
- h) tenere e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, su richiesta della Conferenza delle Parti, fornire qualsiasi informazione relativa agli Accordi stessi;
- i) tenere e pubblicare una lista delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti in applicazione dei sottoparagrafi e), f) e g) del paragrafo 5 dell'articolo VII, come pure delle decisioni prese in applicazione del sottoparagrafo h) dello stesso paragrafo 5;
- j) fornire al pubblico informazioni relative alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;
- k) svolgere ogni altra funzione che gli venga attribuita in base a quanto previsto dalla presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.

## **Articolo X**

### *(Emendamenti alla Convenzione)*

1. La presente Convenzione può essere emendata in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti.
2. Qualsiasi Parte contraente può presentare una proposta di emendamento.
3. Il testo di qualsiasi proposta d'emendamento, corredato da una esposizione delle relative motivazioni, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione in cui verrà esaminato e nel più breve tempo possibile formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione sul testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti contraenti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di questo termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data.
4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
5. Qualsiasi emendamento adottato entrerà in vigore per tutte le Parti che l'hanno approvato il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti avranno depositato presso il Depositario lo strumento di approvazione. Per la Parte che avrà depositato uno strumento d'approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla disposizione del suo strumento di approvazione.

## **Articolo XI**

### *(Emendamenti agli Allegati)*

1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti.
2. Qualsiasi Parte può presentare una proposta di emendamento.
3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento corredato da una esposizione circa le relative motivazioni e basato sui migliori dati scientifici disponibili, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione, e, nel più breve tempo possibile, formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione relativa al testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di tale termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data.
4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
5. Un emendamento agli Allegati entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno presentato una riserva conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 6, ottanta giorni dopo la sessione della Conferenza delle Parti durante la quale è stato adottato.
6. Nel corso del termine di ottanta giorni previsto dal paragrafo 5 di cui sopra, qualsiasi Parte ha la facoltà, mediante notifica scritta al Depositario, di esporre una riserva sull'emendamento in questione. Una riserva ad un emendamento può essere ritirata mediante notifica scritta al Depositario; in tale caso l'emendamento entrerà in vigore nei confronti della detta Parte, novanta giorni dopo che la detta riserva sarà stata ritirata.

## **Articolo XII**

### *(Ripercussioni della Convenzione sulle convenzioni internazionali e le legislazioni)*

1. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere in contrasto né con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in applicazione della Risoluzione 2750 C(XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né con le rivendicazioni e posizioni giuridiche, presenti o future di qualsiasi Stato, relative al diritto del mare, alla natura ed all'ambito della sua competenza rivierasca nonché della competenza che esso esercita sulle navi battenti bandiera nazionale.
2. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non riguardano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da trattati, convenzioni o accordi già esistenti.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano il diritto delle Parti di adottare misure interne più rigorose nei confronti della conservazione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II, come pure le misure interne adottate nei confronti della conservazione delle specie che non figurano negli Allegati I e II.

### **Articolo XIII**

#### *(Composizione delle controversie)*

1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formerà oggetto di negoziati fra le Parti interessate.

2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

### **Articolo XIV**

#### *(Riserve)*

1. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non possono formare oggetto di riserve generali. Non possono essere fatte riserve, speciali che non siano in applicazione delle disposizioni del presente Articolo o di quelle contenute nell'Articolo XI.

2. Qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una riserva speciale riguardo alla menzione sia nell'Allegato I che nell'Allegato II, e sia ancora negli Allegati I e II presi insieme, di una qualunque specie migratrice. Esso non sarà considerato come Parte riguardo all'oggetto della detta menzione fino alla scadenza del termine di novanta giorni a partire dalla data in cui il Depositario non avrà notificato alle Parti il ritiro di detta riserva.

### **Articolo XV**

#### *(Firme)*

La presente Convenzione è aperta a Bonn alla firma di tutti gli Stati o di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale sino alla data del 22 giugno 1980.

### **Articolo XVI**

#### *(Ratifica, accettazione, approvazione)*

1. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania che ne sarà il Depositario.

### **Articolo XVII**

#### *(Adesione)*

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionale non firmatari a partire dalla data del 22 giugno 1980. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

### **Articolo XVIII**

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Depositario.

2. Per qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che ratificherà o approverà la presente Convenzione o che vi avrà aderito dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte del detto Stato o della detta organizzazione.

## **Articolo XIX**

*(Denuncia)*

Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario. Tale denuncia avrà effetto dodici mesi dopo che la denuncia stessa sarà pervenuta al Depositario.

## **Articolo XX**

*(Depositario)*

1. Il testo originale della presente Convenzione steso nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese e russa, la versione di ciascuna delle quali è egualmente autentica, sarà depositato presso il Depositario che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale che l'avranno firmata o che avranno depositato uno strumento di adesione.

2. Il Depositario, dopo essersi consultato con i Governi interessati, predisporrà le versioni ufficiali del testo della presente Convenzione nelle lingue araba e cinese.

3. Il Depositario informerà tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatari della presente Convenzione, tutti coloro che vi avranno aderito, nonché il Segretariato, in merito a qualsiasi firma, deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente Convenzione, nonché di ogni emendamento che vi sarà stato apportato, di ogni riserva speciale e di ogni notifica di denuncia.

4. Al momento della sua entrata in vigore, una copia conforme certificata della presente Convenzione sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché venga registrata e pubblicata in conformità con quanto previsto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bonn, il 23 giugno 1979.

## Appendices I and II of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)

(as amended by the Conference of the Parties in  
1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002 and 2005)

Effective: 23 February 2006

### Appendix I

#### Interpretation

1. Migratory species included in this Appendix are referred to:
  - a) by the name of the species or subspecies; or
  - b) as being all of the migratory species included in a higher taxon or designated part thereof.
2. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.
3. The abbreviation for *sensu lato* "(s.l.)" is used to denote that the scientific name is used in its extended meaning.
4. An asterisk (\*) placed against the name of a species indicates that the species, or a separate population of that species, or a higher taxon which includes that species is included in Appendix II.

#### Mammalia

CHIROPTERA	
Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>
PRIMATES	
Hominidae <sup>1</sup>	<i>Gorilla gorilla</i>
CETACEA	
Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i> *
Platanistidae	<i>Platanista gangetica gangetica</i> *
Pontoporiidae	<i>Pontoporia blainvillei</i> *
Delphinidae	<i>Delphinus delphis</i> * (only Mediterranean population)
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera borealis</i> *
	<i>Balaenoptera physalus</i> *
	<i>Balaenoptera musculus</i>
	<i>Megaptera novaeangliae</i>
Balaenidae	<i>Balaena mysticetus</i>
	<i>Eubalaena glacialis</i> <sup>2</sup> (North Atlantic)
	<i>Eubalaena japonica</i> <sup>3</sup> (North Pacific)
	<i>Eubalaena australis</i> <sup>4</sup>
CARNIVORA	
Mustelidae	<i>Lontra felina</i> <sup>5</sup>
	<i>Lontra provocax</i> <sup>6</sup>
Felidae	<i>Uncia uncia</i> <sup>7</sup>
Phocidae <sup>8</sup>	<i>Monachus monachus</i> *
SIRENIA	
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i> * (populations between Honduras and Panama)

PERISSODACTYLA	
Equidae	<i>Equus grevyi</i>
ARTIODACTYLA	
Camelidae	<i>Camelus bactrianus</i> <i>Vicugna vicugna</i> * (except Peruvian populations)
Cervidae	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> * <i>Cervus elaphus barbarus</i> <i>Hippocamelus bisulcus</i>
Bovidae	<i>Bos sauveli</i> <i>Bos grunniens</i> <i>Addax nasomaculatus</i> <i>Gazella cuvieri</i> <i>Gazella dama</i> <i>Gazella dorcas</i> (only Northwest African populations) <i>Gazella leptoceros</i> <i>Oryx dammah</i> *

### Aves

SPHENISCIFORMES	
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i>
PROCELLARIIFORMES	
Diomedeidae	<i>Diomedea albatrus</i> <i>Diomedea amsterdamensis</i>
Procellariidae	<i>Pterodroma atrata</i> <i>Pterodroma cahow</i> <i>Pterodroma phaeopygia</i> <i>Pterodroma sandwichensis</i> <sup>9</sup> <i>Puffinus creatopus</i> <i>Puffinus mauretanicus</i>
Pelecanoididae	<i>Pelecanoides garnotii</i>
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> * <i>Pelecanus onocrotalus</i> * (only Palearctic populations)
CICONIIFORMES	
Ardeidae	<i>Ardeola idae</i> *
Ciconiidae	<i>Egretta eulophotes</i> <i>Gorsachius goisagi</i>
Threskiornithidae	<i>Ciconia boyciana</i> <i>Geronticus eremita</i> * <i>Platalea minor</i>
PHOENICOPTERIFORMES	
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus andinus</i> <sup>10</sup> * <i>Phoenicopterus jamesi</i> <sup>11</sup> *
ANSERIFORMES	
Anatidae	<i>Anser cygnoides</i> * <i>Anser erythropus</i> * <i>Branta ruficollis</i> * <i>Chloephaga rubidiceps</i> * <i>Anas formosa</i> * <i>Marmaronetta angustirostris</i> * <i>Aythya nyroca</i> * <i>Polysticta stelleri</i> * <i>Oxyura leucocephala</i> *

FALCONIFORMES

Accipitridae

*Haliaeetus albicilla* \*  
*Haliaeetus leucoryphus* \*  
*Haliaeetus pelagicus* \*  
*Aquila clanga* \*  
*Aquila heliaca* \*  
*Aquila adalberti*<sup>12</sup> \*  
*Falco naumanni* \*

Falconidae

GRUIFORMES

Gruidae

*Grus japonensis* \*  
*Grus leucogeranus* \*  
*Grus monacha* \*  
*Grus nigricollis* \*  
*Grus vipio* \*

Rallidae

Otididae

*Sarothrura ayresi* \*  
*Chlamydotis undulata* \* (only Northwest African populations)  
*Otis tarda* \* (Middle-European population)

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Scolopacidae

*Vanellus gregarius*<sup>13</sup> \*  
*Calidris canutus rufa* \*  
*Numenius borealis* \*  
*Numenius tenuirostris* \*  
*Tringa guttifer* \*  
*Eurynorhynchus pygmeus* \*  
*Tryngites subruficollis* \*  
*Larus atlanticus*  
*Larus audouinii* \*  
*Larus leucophthalmus* \*  
*Larus relictus*  
*Larus saundersi*  
*Sterna bernsteini*  
*Synthliboramphus wumizusume*

Laridae

Alcidae

PSITTACIFORMES

Psittacidae

*Brotogeris pyrrhopterus*

PASSERIFORMES

Tyrannidae

*Alectrurus risora* \*  
*Alectrurus tricolor* \*

Hirundinidae

Muscicapidae

*Hirundo atrocaerulea* \*  
*Acrocephalus griseldis* \*  
*Acrocephalus paludicola* \*  
*Zoothera guttata* \*

Emberizidae

*Sporophila zelichi* \*  
*Sporophila cinnamomea* \*  
*Sporophila hypochroma* \*  
*Sporophila palustris* \*

Parulidae

Icteridae

Fringillidae

*Dendroica kirtlandii*  
*Agelaius flavus* \*  
*Serinus syriacus*

**Reptilia**

TESTUDINATA

Cheloniidae

*Chelonia mydas* \*

*Caretta caretta* \*

*Eretmochelys imbricata* \*

*Lepidochelys kempii* \*

*Lepidochelys olivacea* \*

*Dermochelys coriacea* \*

*Podocnemis expansa* \* (only Upper Amazon populations)

Dermochelyidae

Pelomedusidae

CROCODYLIA

Gavialidae

*Gavialis gangeticus*

**Pisces**

**Elasmobranchii**

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

*Cetorhinus maximus* \*

Lamnidae

*Carcharodon carcharias* \*

**Actinopterygii**

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

*Acipenser sturio* \*

SILURIFORMES

Schilbeidae

*Pangasianodon gigas*

## Appendix II

### Interpretation

1. Migratory species included in this Appendix are referred to:
  - a) by the name of the species or subspecies; or
  - b) as being all of the migratory species included in a higher taxon or designated part thereof.

Unless otherwise indicated, where reference is made to a taxon higher than species, it is understood that all the migratory species within that taxon could significantly benefit from the conclusion of AGREEMENTS.
2. The abbreviation "spp." following the name of a Family or Genus is used to denote all migratory species within that Family or Genus.
3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.
4. The abbreviation "(s.l.)" is used to indicate that the scientific name is used in its extended meaning.
5. An asterisk (\*) placed against the name of a species or higher taxon indicates that the species, or a separate population of that species, or one or more species included in that higher taxon is included in Appendix I.

### Mammalia

#### CHIROPTERA

Rhinolophidae	R. spp. (only European populations)
Vespertilionidae	V. spp. (only European populations) <i>Miniopterus schreibersii</i> (only African and European populations)
Molossidae	<i>Otomops martiensseni</i> (only African populations)
Pteropodidae	<i>Tadarida teniotis</i> <i>Eidolon helvum</i> (only African populations)

#### CETACEA

Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i> *
Platanistidae	<i>Platanista gangetica gangetica</i> <sup>14</sup> *
Pontoporiidae	<i>Pontoporia blainvillei</i> *
Iniidae	<i>Inia geoffrensis</i>
Monodontidae	<i>Delphinapterus leucas</i> <i>Monodon monoceros</i>
Phocoenidae	<i>Phocoena phocoena</i> (North and Baltic Sea populations, western North Atlantic population, Black Sea population) <i>Phocoena spinipinnis</i> <i>Phocoena dioptrica</i> <i>Neophocaena phocaenoides</i> <i>Phocoenoides dalli</i>
Delphinidae	<i>Sousa chinensis</i> <i>Sousa teuszii</i> <i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Lagenorhynchus albirostris</i> (only North and Baltic Sea populations) <i>Lagenorhynchus acutus</i> (only North and Baltic Sea populations) <i>Lagenorhynchus obscurus</i> <i>Lagenorhynchus australis</i> <i>Grampus griseus</i> (only North and Baltic Sea populations) <i>Tursiops aduncus</i> (Arafura/Timor Sea populations) <i>Tursiops truncatus</i> (North and Baltic Sea populations, western Mediterranean population, Black Sea population) <i>Stenella attenuata</i> (eastern tropical Pacific population, Southeast Asian populations)

	<i>Stenella longirostris</i> (eastern tropical Pacific populations, Southeast Asian populations)
	<i>Stenella coeruleoalba</i> (eastern tropical Pacific population, Mediterranean population)
	<i>Delphinus delphis</i> * (North and Baltic Sea populations, Mediterranean population, Black Sea population, eastern tropical Pacific population)
	<i>Lagenodelphis hosei</i> (Southeast Asian populations)
	<i>Orcaella brevirostris</i>
	<i>Cephalorhynchus commersonii</i> (South American population)
	<i>Cephalorhynchus eutropia</i>
	<i>Cephalorhynchus heavisidii</i>
	<i>Orcinus orca</i>
Ziphiidae	<i>Globicephala melas</i> (only North and Baltic Sea populations)
	<i>Berardius bairdii</i>
Balaenopteridae	<i>Hyperoodon ampullatus</i>
	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>
	<i>Balaenoptera edeni</i>
	<i>Balaenoptera borealis</i> *
Neobalaenidae	<i>Balaenoptera physalus</i> *
	<i>Caperea marginata</i>
CARNIVORA	
Otariidae	<i>Arctocephalus australis</i>
	<i>Otaria flavescens</i>
Phocidae	<i>Phoca vitulina</i> (only Baltic and Wadden Sea populations)
	<i>Halichoerus grypus</i> (only Baltic Sea populations)
	<i>Monachus monachus</i> *
PROBOSCIDEA	
Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>
SIRENIA	
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i>
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i> * (populations between Honduras and Panama)
	<i>Trichechus senegalensis</i>
	<i>Trichechus inunguis</i>
PERISSODACTYLA	
Equidae	<i>Equus hemionus</i> (s.l.) <sup>15</sup>
ARTIODACTYLA	
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> *
Cervidae	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> *
Bovidae	<i>Oryx dammah</i> *
	<i>Gazella gazella</i> (only Asian populations)
	<i>Gazella subgutturosa</i>
	<i>Procapra gutturosa</i>
	<i>Saiga tatarica tatarica</i>
<b>Aves</b>	
SPHENISCIFORMES	
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i>
GAVIIFORMES	
Gavidae	<i>Gavia stellata</i> (Western Palearctic populations)
	<i>Gavia arctica arctica</i>
	<i>Gavia arctica suschkini</i>
	<i>Gavia immer immer</i> (Northwest European population)
	<i>Gavia adamsii</i> (Western Palearctic population)
PODICIPEDIFORMES	
Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>
	<i>Podiceps auritus</i> (Western Palearctic populations)

PROCELLARIIFORMES		
Diomedidae		<i>Diomedea exulans</i> <i>Diomedea epomophora</i> <i>Diomedea irrorata</i> <i>Diomedea nigripes</i> <i>Diomedea immutabilis</i> <i>Diomedea melanophris</i> <i>Diomedea bulleri</i> <i>Diomedea cauta</i> <i>Diomedea chlororhynchos</i> <i>Diomedea chrysostoma</i> <i>Phoebetria fusca</i> <i>Phoebetria palpebrata</i>
Procellariidae		<i>Macronectes giganteus</i> <i>Macronectes halli</i> <i>Procellaria cinerea</i> <i>Procellaria aequinoctialis</i> <sup>16</sup> <i>Procellaria parkinsoni</i> <i>Procellaria westlandica</i>
PELECANIFORMES		
Phalacrocoracidae		<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> <i>Phalacrocorax pygmeus</i> <sup>17</sup>
Pelecanidae		<i>Pelecanus onocrotalus</i> * (Western Palearctic populations) <i>Pelecanus crispus</i> *
CICONIIFORMES		
Ardeidae		<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Western Palearctic populations) <i>Ixobrychus minutus minutus</i> (Western Palearctic populations) <i>Ixobrychus sturmii</i> <i>Ardeola rufiventris</i> <i>Ardeola idae</i> * <i>Egretta vinaceigula</i> <i>Casmerodius albus albus</i> (Western Palearctic populations) <i>Ardea purpurea purpurea</i> (populations breeding in the Western Palearctic)
Ciconiidae		<i>Mycteria ibis</i> <i>Ciconia nigra</i> <i>Ciconia episcopus microscelis</i> <i>Ciconia ciconia</i>
Threskiornithidae		<i>Plegadis falcinellus</i> <i>Geronticus eremita</i> * <i>Threskiornis aethiopicus aethiopicus</i> <i>Platalea alba</i> (excluding Malagasy population) <i>Platalea leucorodia</i>
PHOENICOPTERIFORMES		
Phoenicopteridae		Ph. spp. *
ANSERIFORMES		
Anatidae		A. spp. *
FALCONIFORMES		
Cathartidae		C. spp.
Pandionidae		<i>Pandion haliaetus</i>
Accipitridae		A. spp. *
Falconidae		F. spp. *
GALLIFORMES		
Phasianidae		<i>Coturnix coturnix coturnix</i>

GRUIFORMES

Rallidae

*Porzana porzana* (populations breeding in the Western Palearctic)  
*Porzana parva parva*  
*Porzana pusilla intermedia*  
*Fulica atra atra* (Mediterranean and Black Sea populations)  
*Aenigmatolimnas marginalis*  
*Crex crex*  
*Sarothrura boehmi*  
*Sarothrura ayresi* \*  
*Grus* spp.<sup>18</sup> \*  
*Chlamydotis undulata* \* (only Asian populations)  
*Otis tarda* \*

Gruidae

Otididae

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Dromadidae

Burhinidae

Glareolidae

*R.* spp.  
*Dromas ardeola*  
*Burhinus oedicephalus*  
*Glareola pratincola*  
*Glareola nordmanni*  
*Glareola nuchalis*

Charadriidae

Scolopacidae<sup>19</sup>

Laridae<sup>20</sup>

*C.* spp. \*  
*S.* spp. \*  
*Larus hemprichii*  
*Larus leucophthalmus* \*  
*Larus ichthyaetus* (West Eurasian and African population)  
*Larus melanocephalus*  
*Larus genei*  
*Larus audouinii* \*  
*Larus armenicus*  
*Sterna nilotica nilotica* (West Eurasian and African populations)  
*Sterna caspia* (West Eurasian and African populations)  
*Sterna maxima albidorsalis*  
*Sterna bergii* (African and Southwest Asian populations)  
*Sterna bengalensis* (African and Southwest Asian populations)  
*Sterna sandvicensis sandvicensis*  
*Sterna dougallii* (Atlantic population)  
*Sterna hirundo hirundo* (populations breeding in the Western Palearctic)  
*Sterna paradisaea* (Atlantic populations)  
*Sterna albifrons*  
*Sterna saundersi*  
*Sterna balaenarum*  
*Sterna repressa*  
*Chlidonias niger niger*  
*Chlidonias leucopterus* (West Eurasian and African population)  
*Rynchops flavirostris*

Rynchopidae

COLUMBIFORMES

Columbidae

*Streptopelia turtur turtur*

PSITTACIFORMES

Psittacidae

*Amazona tucumana*

CORACIIFORMES

Meropidae

Coraciidae

*Merops apiaster*  
*Coracias garrulus*

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Hirundinidae

Tyrannidae

*M.* (s.l.) spp.<sup>21</sup> \*  
*Hirundo atrocaerulea* \*  
*Alectrurus risora* \*  
*Alectrurus tricolor* \*  
*Pseudocolopteryx dinellianus*  
*Polystictus pectoralis pectoralis*

Emberizidae	<i>Sporophila ruficollis</i> <i>Sporophila zelichi</i> * <i>Sporophila cinnamomea</i> * <i>Sporophila hypochroma</i> * <i>Sporophila palustris</i> * <i>Agelaius flavus</i> *
Icteridae	

#### Reptilia

TESTUDINATA	
Cheloniidae	C. spp. *
Dermochelyidae	D. spp. *
Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i> *
CROCODYLIA	
Crocodylidae	<i>Crocodylus porosus</i>

#### Pisces

##### Elasmobranchii

ORECTOLOBIFORMES	
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i>
LAMNIFORMES	
Cetorhinidae	<i>Cetorhinus maximus</i> *
Lamnidae	<i>Carcharodon carcharias</i> *

##### Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES	
Acipenseridae	<i>Huso huso</i> <i>Huso dauricus</i> <i>Acipenser baerii baicalensis</i> <i>Acipenser fulvescens</i> <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> <i>Acipenser medirostris</i> <i>Acipenser mikadoi</i> <i>Acipenser naccarii</i> <i>Acipenser nudiventris</i> <i>Acipenser persicus</i> <i>Acipenser ruthenus</i> (Danube population) <i>Acipenser schrenckii</i> <i>Acipenser sinensis</i> <i>Acipenser stellatus</i> <i>Acipenser sturio</i> * <i>Pseudoscaphirhynchus kaufmanni</i> <i>Pseudoscaphirhynchus hermanni</i> <i>Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi</i> <i>Psephurus gladius</i>

#### Insecta

LEPIDOPTERA	
Danaidae	<i>Danaus plexippus</i>

- <sup>1</sup> Formerly listed as Pongidae  
<sup>2</sup> Formerly included in *Balaena glacialis glacialis*  
<sup>3</sup> Formerly included in *Balaena glacialis glacialis*  
<sup>4</sup> Formerly listed as *Balaena glacialis australis*  
<sup>5</sup> Formerly listed as *Lutra felina*  
<sup>6</sup> Formerly listed as *Lutra provocax*  
<sup>7</sup> Formerly listed as *Panthera uncia*  
<sup>8</sup> The order PINNIPEDIA is now included in the order CARNIVORA  
<sup>9</sup> Formerly included in *Pterodroma phaeopygia* (s.l.)  
<sup>10</sup> Formerly listed as *Phoenicoparrus andinus*  
<sup>11</sup> Formerly listed as *Phoenicoparrus jamesi*  
<sup>12</sup> Formerly included in *Aquila heliaca* (s.l.)  
<sup>13</sup> Formerly listed as *Chettusia gregaria*  
<sup>14</sup> Formerly listed as *Platanista gangetica*  
<sup>15</sup> The listed taxon refers to the whole complex "Equus hemionus", which includes three species:  
*Equus hemionus*, *Equus onager* and *Equus kiang*  
<sup>16</sup> This includes *Procellaria aequinoctialis conspicillata*, originally listed as *Procellaria conspicillata*  
<sup>17</sup> Formerly listed as *Phalacrocorax pygmaeus*  
<sup>18</sup> This includes *Grus virgo*, formerly listed as *Anthropoides virgo*  
<sup>19</sup> This includes the sub-family Phalaropodinae, formerly listed as the family Phalaropodidae  
<sup>20</sup> The family Sternidae is now included in Laridae  
<sup>21</sup> This includes the sub-family Sylviinae, formerly listed as the family Sylviidae